



20365/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente -

Dott. ENRICO MANZON - Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO - Rel. Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

IVA
ACCERTAMENTO
MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Ud. 04/04/2018 - CC

R.G.N. 7946/2016

Ud. 20365
Rep.

FN

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7946-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

- *controricorrente* -

3436
18

avverso la sentenza n. 1887/20/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Ragioni della decisione

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1887/20/2015, depositata il 28 settembre 2015, la CTR dell'Emilia – Romagna rigettò l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della (di seguito società), avverso la sentenza della CTP di Bologna, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso di avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l'anno 2006.

Avverso la pronuncia della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo, nel quale è cumulato un duplice ordine di censure, cui la società resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore depositata ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c.

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 2697 c.c., 22 d.P.R. n. 600/1973, 115 c.p.c., nonché insufficiente motivazione, *ex* art. 360, comma 1, n.



3, c.p.c.», per avere affermato la decisione impugnata la deducibilità dei costi in presenza di un quadro fattuale non contestato, che evidenziava, di contro, l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) sia in punto di esistenza che di inerenza.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato nella parte in cui è denunciata la violazione o falsa applicazione della succitata disposizione dell'art. 109 TUIR.

Questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 26 maggio 2017, n. 13300; si vedano anche Cass. sez. 5, 30 dicembre 2010, n. 26840; Cass. sez. 5, 25 febbraio 2010, n. 4554; Cass. sez. 5, 30 luglio 2002, n. 11240) ha chiarito che «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili», a tal fine precisando che «non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa».

1.2. Nella fattispecie in esame, incontestato il quadro fattuale di riferimento, l'Amministrazione ha disconosciuto, per quanto qui rileva, le spese postali (esibite in fotocopia) e le spese di rappresentanza per viaggi che, nell'anno oggetto di riferimento avrebbe sostenuto la

, sul presupposto che in relazione all'annualità oggetto di accertamento ella non era né socia, né legale rappresentante della società, né era dato sapere il contenuto dell'atto che la nominava procuratrice speciale.

1.3. A fronte di ciò, la sentenza impugnata, che ha riconosciuto la



deducibilità di detti costi, oltre a porsi in contrasto con il principio di diritto sopra indicato, dalle argomentazioni svolte dall'Ufficio – a fronte della non contestazione dei fatti – ha finito col determinare una sorta d'inversione dell'onere della prova rispetto alla cornice sopra definita (cfr. al riguardo, Cass. sez. 6-5, ord. 1° luglio 2013, n. 16461), omettendo altresì di rilevare che l'art. 22 del d.P.R. n. 600/1973, che esige di conservare gli originali delle fatture inerenti i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività d'impresa, costituisce una deroga ai principi generali del diritto civile, secondo i quali le fotocopie non disconosciute hanno la medesima efficacia probatoria degli originali, di modo che va esclusa la deducibilità dei costi documentati unicamente da fotocopie di fatture, salvo che il contribuente fornisca una plausibile giustificazione della mancata conservazione dei documenti originali per causa a lui non imputabile.

Il motivo va pertanto accolto nei termini sopra esposti, viceversa risultando inammissibile l'ulteriore profilo dedotto d'insufficienza motivazionale sia in relazione ai principi affermati da Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053, sia nella parte in cui detta censura è riferita al parametro di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

2. La sentenza impugnata va per l'effetto cassata in accoglimento del motivo in relazione alla denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR dell'Emilia – Romagna che, nell'uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia – Romagna, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di

legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2018

Il Presidente
Dott. Ettore Cirillo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 31 LUG 2018



Il Funzionario Giudiziario



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LARROFA

